**STATUTI GSIB – APPROVATI IL 30 MAGGIO 2023**

**Nome e costituzione**

**Art. 1**

**IL GRUPPO SPORTIVO INTEGRATO DEL BELLINZONESE** (in seguito GSIB) è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

**Art. 2**

Il GSIB è affiliato a inclusione andicap ticino e a PluSport Sport Andicap Svizzera.

**Art. 3**

Il GSIB è un’associazione apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro.

**Scopo**

**Art. 4**

Il GSIB si propone i seguenti scopi:

1. raggruppare le persone con andicap della regione per esercitare un’attività sportiva che permetta loro di mantenere o potenziare le forze fisiche;
2. favorire e sviluppare l’amicizia fra i membri;
3. promuovere attività ricreative e a carattere di utilità;
4. organizzare corsi sportivi e campi di vacanza o favorire la partecipazione dei membri a quelli organizzati da altri enti;
5. promuovere incontri con associazioni consorelle.

***Il tutto nel pieno rispetto della protezione delle persone con andicap, in particolare dei bambini (si fa qui particolare riferimento alla Carta etica di Swiss Olympic).***

**Soci**

**Art. 5**

1. Il GSIB è composto da soci attivi, soci non attivi, soci sostenitori e da soci onorari.
2. Possono far parte del GSIB anche le persone giuridiche.
3. Non viene fissato alcun limite di età minimo per appartenere al GSIB. I soci minorenni godono del diritto di voto e di eleggibilità a condizione che siano capaci di discernimento.
4. I soci si suddividono in:
5. Soci attivi: Svolgono un’attività regolare in seno al GSIB e comprendono gli atleti, atleti con andicap, monitori, aiuto monitori e autisti ufficialmente iscritti. Godono del diritto di voto. L’eleggibilità è subordinata alla capacità di discernimento.

*Tra i soci attivi, in particolare i monitori, gli aiuto monitori e gli autisti, si impegnano scrupolosamente a rispettare la Carta etica di Swiss Olympic, che qui si richiama integralmente ed in particolare:*

* + - * + *adotteranno lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona con andicap.*
        + [*Armonizzeranno l’attività sportiva e la vita sociale.*](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/2-Ambiente-sociale.aspx)
        + [*Rafforzeranno la responsabilità individuale e collettiva.*](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/3-Responsabilità-individuale-e-collettiva.aspx)
        + [*Incoraggeranno rispettosamente senza esagerare.*](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/4-Incoraggiare-rispettosamente.aspx)
        + [*Educheranno alla lealtà e al rispetto dell’ambiente.*](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/5-Lealtà-e-ambiente.aspx)
        + [*Si opporranno alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali.*](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/6-Contro-la-violenza-e-lo-sfruttamento.aspx)
        + [*Rifiuteranno il doping e gli stupefacenti.*](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/7-Doping-e-gli-stupefacenti.aspx)
        + [*Rinunceranno al tabacco e all’alcool nella pratica sportiva.*](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/tabid-5218.aspx)
        + [*Contesteranno ogni forma di corruzione.*](http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/tabid-5219.aspx)

1. Soci non attivi: Non svolgono un’attività regolare in seno al GSIB e comprendono le persone che hanno un interesse per le attività proposte dal GSIB. Godono del diritto di voto. L’eleggibilità è subordinata alla capacità di discernimento.
2. Soci sostenitori: Sono coloro che per mezzo del loro generoso contributo finanziario sostengono l’attività sociale. Sono in particolare le aziende, le persone giuridiche e gli sponsor. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
3. Soci onorari: Qualunque persona che si sia particolarmente distinta in favore del GSIB può essere eletta membro onorario, su proposta del Comitato dell’Assemblea generale e da essa accettata. Godono del diritto di voto. L’eleggibilità è subordinata alla capacità di discernimento.
4. Qualunque persona può essere ammessa in qualità di socio al GSIB senza discriminazione alcuna.
5. Un nuovo socio potrà essere ammesso se:
6. è maggiorenne, vale a dire ha compiuto il diciottesimo anno di età, per i nuovi soci minorenni, invece, è necessario il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci;
7. accetta incondizionatamente gli statuti e ne osserva le regole.

**Art. 6**

* 1. L’appartenenza al GSIB implica il pagamento di una quota annua e dà il diritto alla qualifica di socio ai sensi dell’art. 5.
  2. L’ammontare della tassa sociale annua è deciso dall’Assemblea generale su proposta del Comitato e comprende l’abbonamento all’organo ufficiale PluSport Sport Andicap Svizzera.
  3. I monitori, gli aiuto monitori e gli autisti ufficialmente iscritti sono esonerati dal pagamento della tassa sociale annua.
  4. I contributi finanziari dei membri sostenitori non comprendono la tassa sociale.

**Art. 7**

Coloro che da più di un anno, nonostante diffida, non hanno versato la quota sociale, vengono radiati d’ufficio.

**Art. 8**

In casi particolari il Comitato decide la dispensa dal pagamento della quota sociale.

**Art. 9**

Coloro che causano pregiudizio al GSIB sono passibili di immediata radiazione da parte del Comitato, resta riservato il diritto di ricorso all’Assemblea generale.

**Art. 10**

Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto per la fine del mese con preavviso di tre mesi.

**Art. 11**

Dimissionari e radiati perdono il diritto alla rifusione della quota sociale.

**Finanze**

**Art. 12**

I soci non rispondono degli impegni finanziari presi dal GSIB.

**Art. 13**

Il GSIB è vincolato dalla firma collettiva del presidente o vice-presidente con un altro membro del comitato o con il cassiere.

**Organi sociali**

**Art. 14**

Gli organi del GSIB sono:

* 1. l’Assemblea generale;
  2. il Comitato;
  3. i Revisori.

1. **Assemblea generale**

**Art. 15**

1. L’**Assemblea generale** è l’organo superiore del GSIB.
2. Costituisce l’assemblea sociale ai sensi dell’art. 64 del CCS.
3. Il diritto di voto è regolato dall’articolo 5 cpv. 4 lett. a, b, c, d ed esclude i membri sostenitori.
4. Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
5. Non è ammesso il voto per delega.

**Art. 16**

1. I membri privati dell’esercizio dei diritti civili, ai sensi dell’art. 17 del CCS, esprimono il voto con l’assistenza del proprio rappresentante legale.
2. È necessaria la presenza all’Assemblea generale in quanto non è ammesso il voto per delega.

**Art. 17**

Compiti dell’Assemblea generale:

1. discute ed approva ogni anno il verbale dell’ultima Assemblea generale e il rapporto sull’attività passata e futura dal GSIB;
2. approvazione dei conti annuali;
3. nomina:
   1. il presidente e il vice-presidente;
   2. il commissario tecnico:
4. gli altri membri di Comitato;
5. i Revisori;
6. i soci onorari;
7. ratifica le decisioni del Comitato riguardanti l’ammissione o la radiazione dei membri;
8. decide i ricorsi dei membri;
9. decide e ratifica l’ammontare della tassa sociale annua;
10. modifica gli statuti;
11. pronuncia lo scioglimento del GSIB.

**Art. 18**

1. L’Assemblea generale è convocata ogni anno in seduta ordinaria, entro il mese di giugno.
2. L’anno sociale coincide con l’anno civile.
3. L’Assemblea generale può essere convocata straordinariamente su richiesta del comitato o di 1/5 dei soci con diritto di voto.
4. **Comitato**

**Art. 19**

Il Comitato è l’organo esecutivo del GSIB e viene nominato dall’Assemblea generale

È così composto:

1. un presidente un vice presidente
2. un segretario e un cassiere
3. un commissario tecnico (vedi art. 23)
4. un coordinatore delle attività ricreative
5. un membro

Tutti i membri del Comitato restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

**Art. 20**

Compiti del **Comitato**:

1. rappresenta e amministra il GSIB;
2. mette in pratica le decisioni prese all’Assemblea generale;
3. stabilisce le funzioni specifiche di ogni suo membro;
4. propone la nomina dei membri di Comitato all’Assemblea generale;
5. propone la nomina dei soci onorari all’Assemblea generale;
6. propone all’Assemblea generale, se necessario, la nomina dei mandatari esterni a cui affidare la funzione di segretario o di cassiere e/o la revisione dei conti;
7. propone la quota sociale all’Assemblea generale;
8. esonera, in casi speciali, un determinato membro dal pagamento della quota sociale;
9. procede alle ammissioni e decide le radiazioni dei membri, riservato il diritto di ricorso all’Assemblea generale;
10. sceglie i propri rappresentanti in seno a inclusione andicap ticino;
11. organizza le manifestazioni sociali e cantonali previste dal programma.
12. nomina ogni due anni, di regola, il responsabile dei diversi settori di attività.

**Art. 21**

1. Compiti del Presidente:
2. coordina l’attività del GSIB e ne convoca il Comitato;
3. redige il rapporto morale da presentare all’Assemblea generale;
4. rappresenta il GSIB;
   1. In sua assenza, lo sostituisce pienamente il vice-presidente.

**Art. 22**

La funzione di segretario o di cassiere può essere svolta anche tramite mandati esterni. Il segretario e il cassiere possono non far parte del Comitato.

Le funzioni di segretario e cassiere non possono essere affidate a una sola persona

Il segretario si occupa delle questioni amministrative in genere del GSIB, assiste il Comitato e redige il verbale dell’Assemblea generale e di regola quello delle riunioni;

Il cassiere si occupa delle questioni finanziarie in genere del GSIB.

**Art. 23**

Il **commissario tecnico** deve possedere il brevetto di monitore rilasciato da PluSport Sport Anticap Svizzera e i suoi compiti sono i seguenti:

1. è portavoce in Comitato (o direttamente al presidente ma solo in casi speciali) dei problemi che sorgono nelle varie attività sportive;
2. redige il rapporto tecnico delle varie attività da presentare all’Assemblea;
3. presenta il programma all’inizio dell’attività e ne cura lo svolgimento;
4. rappresenta il GSIB nella Commissione sportiva cantonale (inclusione andicap ticino);
5. coordina e/o collabora nell’allestimento di manifestazioni sportive;
6. vigila sulla serietà e la disciplina nei vari gruppi.

**Art. 24**

Compiti del coordinatore delle attività ricreativa:

1. Riferisce e risponde al Comitato sulle attività ricreative in seno al GSIB;
2. Organizza tutte le attività ricreative nel GSIB.

**c)** **Revisori**

**Art. 25**

1. L’organo di controllo può essere composto da due revisori o da una persona giuridica, previo accettazione da parte dell’Assemblea generale.
2. La funzione di revisore può essere svolta anche tramite mandati esterni.
3. Verificano i conti e redigono il rapporto da presentare all’Assemblea generale.
4. Restano in carica due anni e sono rieleggibili.

**Etica e antidoping**

**Art. 26**

1. La nostra organizzazione mantello, PluSport Sport Andicap Svizzera, è membro di Swiss Olympic.
2. In qualità di membro di PluSport Sport Andicap Svizzera, il GSIB aderisce pertanto alla ‘‘Carta etica nello sport’’ di Swiss Olympic.
3. In qualità di membro di PluSport Sport Andicap Svizzera, il GSIB aderisce altresì allo Statuto sul doping e lo Statuto sull’etica di Swiss Olympic, i quali sono vincolanti per la nostra associazione, i nostri organi, funzionari e membri.
4. A partire dall’entrata in vigore del suo Statuto aggiornato, il GSIB riconosce quale punto di contatto per le denunce nello sport (ad esempio violenza sessuale, abusi,

corruzione, doping, ecc.) Swiss Sport Integrity. Le sospette violazioni dello Statuto sul doping o dello Statuto sull’etica saranno esaminate da Swiss Sport Integrity.

1. La Camera disciplinare dello sport svizzero di Swiss Olympic (di seguito: Camera disciplinare) è competente per valutare e sanzionare le violazioni accertate dello Statuto sul doping o dello Statuto sull’etica di Swiss Olympic.
2. La Camera disciplinare applica le proprie norme procedurali, ovvero il Regolamento relativo alla procedura davanti alla Camera disciplinare dello sport svizzero.
3. Le decisioni della Camera disciplinare possono essere impugnate presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) di Losanna entro 21 giorni dalla notifica scritta della decisione, ad esclusione dei tribunali statali.

**Disposizioni finali**

**Art. 27**

1. In caso di scioglimento del GSIB il suo patrimonio verrà affidato a inclusione andicap ticino che per due anni lo terrà a disposizione per la costituzione di un eventuale gruppo regionale.
2. Trascorso questo termine, il patrimonio verrà incamerato da inclusione andicap ticino.

**Art. 28**

1. Per quanto non contemplato nei presenti statuti valgono le norme contenute:
2. nello statuto di inclusione andicap ticino;
3. nello statuto PluSport Sport Andicap Svizzera;
4. nel Codice civile svizzero.
5. I presenti statuti, che abrogano e sostituiscono quelli del 10 giugno 2015, sono approvati dall’assemblea generale del 30 maggio 2023 ed entrano immediatamente in vigore.

**GRUPPO SPORTIVO INTEGRATO DEL BELLINZONESE**

Per il Comitato

Il Presidente La segretaria

Vito Lo Russo Laura Franchini